



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

**approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16/03/2009
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2009
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/07/2015**

INDICE:

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – Adempimenti amministrativi
- Art. 5 – Requisiti dei locali
- Art. 6 – Svolgimento dell'attività
- Art. 7 – Giochi installati in pubblici esercizi
- Art. 8 – Provvedimenti repressivi
- Art. 9 – Sanzioni

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- TULPS: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.d. 18 Giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., nonché il relativo regolamento di attuazione;
- SALA GIOCHI: uno o più locali o area aperta ben delimitata, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari in numero non inferiore a cinque¹;
- GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 TULPS;
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, e locali tecnici.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 19, punto 8, del d.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616², e dell'art. 86 TULPS, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) non esercitate in forma di impresa, cioè non lucrative;
- b) esercitate su area pubblica con il benessere del Comune;
- c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS.

Art. 3 – Principi generali

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione³;

¹ . Il D.M. Economia e Finanze del 27/10/2003 stabilisce che fino a 4 giochi possono essere installati anche in esercizi diversi.

² . “Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (...): (...) 8. la licenza per (...) sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti. (...)”

³ . “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
2. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) del decoro artistico ed architettonico della città;
 - c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili stabiliti nel P.R.G.C.;
 - d) della quiete della collettività;
 - e) del rispetto di luoghi aventi importanti finalità sociali quali, esemplificativamente, scuole e luoghi di culto.
3. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ove attivato. Diversamente, le pratiche saranno svolte secondo le rispettive competenze dall'Ufficio di P.M. e dall'U.T.C.
4. Nel presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico, di distanza da luoghi e attività non compatibili, ai sensi del precedente comma 2, indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Art. 4 – Adempimenti amministrativi

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta a dichiarazione di inizio di attività (DIA) ad efficacia immediata alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla presentazione, senza che siano intervenuti provvedimenti del Comune, da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove attivato. Diversamente, la dichiarazione potrà essere inviata all'Ufficio di Polizia municipale, fatte salve le competenze dell'U.T.C. in ordine alle autorizzazioni urbanistico-edilizie eventualmente necessarie.
2. La dichiarazione, redatta in carta resa legale, deve contenere:
- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - b) dati dell'impresa e dell'insegna;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
 - e) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
 - f) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti;
 - g) valutazione previsionale di impatto acustico;
 - h) planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dalle scuole, dai luoghi di culto e

dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5.

Inoltre, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- i) nulla osta dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
- j) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- k) elenco dei giochi installati con relativi regolamenti in lingua italiana.

3. Il subingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5 – Requisiti dei locali

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso commerciale o comunque compatibile in base al vigente PRGC;
- b) distanza non inferiore a metri **cinquecento** da scuole, luoghi di culto e strutture protette in genere, quali, a titolo esemplificativo, locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative, socio-assistenziali o sanitarie;

La misurazione della distanza sarà effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, seguendo il percorso pedonale più breve;

c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento:

- alle altezze dei locali, all'aerabilità ed ai rapporti illuminanti,
- ai servizi igienici distinti per sesso, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e dotati di antibagno,
- all'accessibilità della sala giochi anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche,
- alla sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153, R.d. 6 Maggio 1940, n. 635⁴;

d) rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative⁵, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

e) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, della igienicità dei locali e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale potrà imporre

4 . "La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate."

5 . In particolare, dal d.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 215, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi."

all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme di legge e regolamento.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti con ordinanza sindacale, su proposta del competente Responsabile di Servizio.

Art. 6 – Svolgimento dell'attività

1. L'accesso alle sale giochi non è consentito ai minori di anni quattordici secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti, salvo se accompagnati da persona maggiorenne.

2. I minori di anni diciotto, anche se accompagnati, non possono comunque utilizzare i giochi a loro vietati, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza.

3. L'orario di apertura consentito alle sale giochi è il seguente:

- a) di regola, dalle ore nove alle ore ventiquattro;
- b) per le sale giochi sottostanti civili abitazioni, dalle ore nove alle ore dodici e trenta e dalle ore quattordici e trenta alle ore ventiquattro;
- c) in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione a particolari caratteristiche del locale.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

4. I giochi devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 TULPS e dalle altre norme vigenti.

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

La superficie occupata dai giochi non dovrà superare il 50% della superficie utile complessiva, fatto salvo quanto previsto dal D.M. Economia e Finanze del 27 Ottobre 2003, il quale stabilisce il limite di un apparecchio ogni 10 mq di superficie utile del locale.

5. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

6. E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

7. L'esercente si impegna ad evitare, per quanto possibile, che il locale possa costituire ritrovo di

persone ritenute pericolose per la pubblica incolumità o che possa, in qualche modo, costituire fonte di pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica moralità o il buon costume.

Art. 7 – Giochi installati in pubblici esercizi

1. Negli esercizi previsti dalla vigente normativa (pubblici esercizi, tabaccherie, ecc.) è consentita l'installazione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari in numero inferiore a cinque⁶.

L'installazione di un numero di giochi pari o superiore a cinque costituirà esercizio abusivo dell'attività regolata dal presente regolamento.

2. Gli esercenti che intendano installare giochi leciti dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) nulla osta dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
- b) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- c) elenco dei giochi installati con relativi regolamenti in lingua italiana.

3. I giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago potranno essere posti in funzione esclusivamente tra le ore nove e le ore ventiquattro.

4. i minori di anni diciotto, anche se accompagnati, non possono comunque utilizzare i giochi a loro vietati, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza.

Art. 8 – Provvedimenti repressivi

1. L'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

2. L'attività è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 TULPS;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con ordinanza sindacale in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, del decoro urbano e della quiete della collettività.

Art. 9 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).
2. Potrà inoltre essere irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, da un minimo di dieci ad un massimo di sessanta giorni in presenza di violazioni gravi o reiterate.
3. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nei commi precedenti, la cui competenza spetta all'Ufficio di Polizia municipale ed alle altre autorità di Polizia, si applicano la L. 24 Novembre 1981, n. 689, e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.